



**Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**  
**SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL LAZIO**

**OGGETTO : “Servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto al personale in servizio presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio con sede in Via Pompeo Magno, 2 - 00192 – Roma da utilizzarsi presso servizi convenzionati”**

## **CAPITOLATO TECNICO**

Nel servizio sostitutivo di mensa, di cui al presente capitolato, sono comprese tutte le attività connesse allo svolgimento del servizio medesimo, così come regolamentate oltre che dal presente capitolato anche dalla lettera di invito.

L'erogazione del servizio dovrà avvenire mediante una rete di esercizi convenzionati con il fornitore, dietro presentazione di buoni pasto cartacei.

Le caratteristiche della rete di esercizi convenzionati di cui al punto precedente, sono quelle riportate nel presente capitolato al par. 4.

Il numero degli esercizi da convenzionare è dettagliato nel punto 4 del presente capitolato.

### **1.1 Quantitativo massimo dei buoni pasto; valore complessivo del contratto e corrispettivo del servizio**

Il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto dovrà essere prestato a favore dei dipendenti dell'Amministrazione fino al raggiungimento del numero massimo di buoni pasto dal valore nominale di Euro 7,00 (euro sette/00) da ordinare in un'unica soluzione alla data di aggiudicazione definitiva.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di modificare il valore dei buoni pasto se così dovesse rendersi necessario a seguito di modifiche normative, contrattuali e regolamentari intervenute in corso di validità del contratto. Al nuovo valore verrà applicata la percentuale di sconto offerta in gara e che, pertanto, dovrà essere unica rispetto a tutti i valori nominali dei buoni richiesti.

L'importo massimo a base di gara del presente appalto, è calcolato moltiplicando il numero massimo di buoni pasto per il loro valore nominale compresa IVA.

Pertanto, il valore complessivo del contratto sarà pari al numero massimo dei buoni pasto moltiplicato per il valore nominale di 7,00 (sette/00) euro, al netto dello sconto offerto dal fornitore.

Resta inteso che il corrispettivo del servizio dovrà essere calcolato in funzione dei buoni pasto effettivamente consegnati dal Fornitore all'Amministrazione.

## **1.2.Perfezionamento del contratto**

Tale esperimento di gara ha luogo in attesa dell'attuazione della convenzione CONSIP Buoni pasto edizione 6 – condizionando di conseguenza la chiusura delle procedure prima della definizione della convenzione di cui sopra, precisando che la gara in questione si riterrà nulla qualora, per qualsiasi motivo ostativo, le procedure interferiranno con la predetta Convenzione.

Il contratto s'intende operativo dalla data dell'invio della lettera contenente l'Ordine della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

## **1.3.Responsabile del servizio**

Il Fornitore, nel momento del perfezionamento del contratto, dovrà nominare un Responsabile del servizio, di cui comunicherà i recapiti telefonici (numero telefonico, numero di fax) e l'indirizzo di posta elettronica

Il responsabile del servizio così nominato sarà il referente responsabile nei confronti dell'Amministrazione e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il fornitore.

Il fornitore s'impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali modifiche del nominativo precedentemente fornito.

## **2. Regolamentazione del servizio**

Il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto dovrà essere attivato dal Fornitore immediatamente dopo la stipula del contratto, a favore dell'Amministrazione contraente presso tutti gli esercizi convenzionati.

### **2.1.Richiesta di approvvigionamento**

La richiesta sarà effettuata mediante la lettera d'ordine di cui al punto 1.2 e conterrà i riferimenti già esplicitati nella lettera di invito.

Il Fornitore dovrà, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa, formalizzare (a mezzo fax o altro mezzo preventivamente convenuto dalle parti) l'accettazione della richiesta di approvvigionamento.

### **2.2.Consegna dei buoni pasto**

Il Fornitore provvederà a consegnare alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio il numero di buoni pasto per i quali è risultata aggiudicataria, corrispondenti all'importo massimo di **€ 126.000,00** (IVA inclusa), ovvero all'importo determinato dal ribasso percentuale applicato in sede di offerta oltre I.V.A..

La consegna dei buoni pasto sarà effettuata presso : L'Ufficio della Segreteria del Soprintendente della – Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio via Pompeo Magno, 2 - 00192 Roma.

La consegna dovrà essere effettuata entro i seguenti termini, pena l'applicazione delle penali previste dal par. 8 del presente capitolato tecnico:

- entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dell'ordine di fornitura.

### **3. Caratteristiche dei buoni pasto**

I buoni saranno rilegati in blocchetti da 10 buoni cad. con possibilità, sul retro, di apporre data di utilizzo e firma del dipendente.

I buoni pasto, ai sensi dell'art 5 comma 2 del D.P.C.M. del 18 novembre 2005 e del comma 5 del D.P.R. 207/2010, dovranno riportare le seguenti indicazioni:

- l'intestazione e la ragione sociale dell'Amministrazione;
- la ragione sociale e il codice fiscale del Fornitore;
- il valore facciale o valore nominale espresso in valuta corrente;
- del nominativo del dipendente titolare;
- il termine temporale di utilizzo e cioè la scadenza per la spendibilità del buono pasto, da parte dei dipendenti, che deve essere almeno al 30 settembre dell'anno successivo a quello di emissione;
- uno spazio riservato all'apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- la scadenza entro la quale il buono pasto utilizzato potrà essere rimborsato all' esercente (non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono, ai sensi dell'art. 8 comma 1. lettera e) del D.P.C.M. richiamato);
- la dicitura «Il buono pasto non e' cumulabile, ne' cedibile ne' commerciabile, ne' convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore»;
- la numerazione progressiva non ripetibile.

La stampa e la fornitura dei buoni pasto saranno effettuati a cura e spesa della società appaltatrice.

I buoni pasto dovranno possedere caratteristiche tali da renderlo tracciabile e di difficile falsificazione.

I buoni pasto possono essere utilizzati durante la giornata lavorativa, anche se domenicale o festiva.

Essi sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale, non danno diritto a resto in denaro ad alcun titolo e non danno diritto a ricevere beni e prestazioni diverse da quelle indicate nel presente capitolato.

I buoni pasto comportano l'obbligo da parte del titolare di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore nominale del buono ed il maggior costo della consumazione richiesta.

L'Amministrazione avrà il diritto di restituire al Fornitore i buoni pasto non utilizzati entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione. In tal caso alla restituzione seguirà la consegna di altrettanti buoni pasto in sostituzione.

La restituzione dei Buoni pasto sarà effettuata nel modo seguente:

- i buoni pasto saranno annullati tagliando l'angolo in alto a destra del buono stesso;
- i buoni scaduti saranno inviati al Fornitore utilizzando un mezzo che garantisca la sicurezza del trasferimento e che permetta all'Amministrazione di ricevere prova della data di ricezione da parte del Fornitore.

Il Fornitore, dopo aver ricevuto i buoni pasto scaduti, provvederà ad inviare, entro 60 giorni dalla ricezione dei buoni scaduti, buoni pasto sostitutivi di nuova emissione.

### **4. Caratteristiche della rete di esercizi convenzionati**

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio (i dipendenti) una rete di esercizi, presso i quali dovrà essere garantita la fruizione, fino al valore nominale del buono pasto, di generi alimentari di buona qualità organolettica.

Gli esercizi, che dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 8 del DPCM del 18/11/2005 e delle prescrizioni del presente capitolato, dovranno appartenere ad una delle seguenti categorie, previste dall'art. 4 del DPCM 18/11/2005:

1. esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio; mense aziendali ed interaziendali;
2. rosticcerie e gastronomie artigianali, i cui titolari devono essere iscritti all'albo di cui all'art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443; esercizi di vendita di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Inoltre, gli esercizi convenzionati dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere muniti delle relative e prescritte licenze di somministrazione e, così come richiamato anche nell'art. 4 del menzionato DPCM, dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio;
- avere caratteristiche tali da garantire un'adeguata ricettività;
- esporre la vetrofania (adesivo recante l'indicazione di accettazione del buono pasto presso l'esercizio).

Dato che l'Amministrazione committente svolge attività istituzionale nell'ambito delle provincie di Roma, Rieti, Latina e Frosinone (vedi elenco allegato), il numero degli esercizi da convenzionare e/o già convenzionati nel raggio di 10 Km dalle varie sedi di utilizzo non potrà essere inferiore a n°20.

Il numero di esercizi da convenzionare e/o già convenzionati nell'ambito del Comune di Roma non potrà essere inferiore a n°160.

#### **4.1. Numerosità esercizi**

Il Fornitore dovrà provvedere, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria in proprio favore, qualora non raggiunga il numero minimo degli esercizi convenzionati, al convenzionamento di esercizi, aventi le caratteristiche indicate al precedente paragrafo 4, ubicati nel raggio di 10 Km dalla sede di utilizzo e dell'esercizio con il quale è stata prevista l'obbligatorietà del convenzionamento.

Il Fornitore, infine, dovrà impegnarsi, qualora non raggiunga il numero minimo degli esercizi convenzionati, a convenzionare anche esercizi ubicati nell'ambito dello stesso Comune delle sedi di utilizzo entro il medesimo termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria.

Il Fornitore dovrà comprovare l'adempimento degli obblighi di convenzionamento di cui al paragrafo 4.1.1. e 4.1.2 del presente capitolato, trasmettendo all'Amministrazione, entro il termine predetto (quindici giorni dalla comunicazione di aggiudicazione) gli elenchi degli esercizi convenzionati.

#### **4.2. Integrazione e sostituzione degli esercizi**

a) il numero totale degli esercizi convenzionati non può essere ridotto, fino a validità del buono pasto;

b) nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento di uno o più esercizi convenzionati, il Fornitore dovrà sostituire tali esercizi, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla disdetta, con altri esercizi nelle immediate vicinanze.

c) gli elenchi saranno costituiti dagli esercizi che il Fornitore avrà convenzionato in adempimento delle prescrizioni imposte dal presente Capitolato in relazione al numero minimo di

esercizi da convenzionare nel raggio di 10 Km e nello stesso Comune delle sedi di utilizzo e dagli esercizi che di volta in volta il fornitore avrà convenzionato a seguito di integrazioni/sostituzioni.

d) il Fornitore è tenuto a dare comunicazione immediata alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio delle singole variazioni intervenute rispetto all'ultima versione dell'elenco in possesso della stessa.

## **5. Ulteriori obblighi del Fornitore**

a) il fornitore si impegna a: eliminare entro 15 (quindici) giorni dalla contestazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, ferma rimanendo in ogni caso l'applicabilità del minor termine e di eventuali penali previste per le singole fattispecie.

b) il Fornitore s'impegna a: manlevare l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni del presente capitolato e delle richieste di approvvigionamento.

c) il Fornitore s'impegna a: garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

## **6. Fatturazione e pagamenti**

a) le fatture emesse a fronte dei buoni pasto effettivamente consegnati verranno pagate dall'Amministrazione compatibilmente alla disponibilità di cassa al momento della ricezione della fattura entro 60 (sessanta) giorni lavorativi, mediante ordinativi sul conto corrente dedicato, indicato dal fornitore in fase di stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma 8), della legge 13 agosto 2010 n.136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n.187.

b) la fattura emessa dal fornitore dovrà contenere il riferimento al contratto e dovrà essere intestata e spedita secondo quanto espressamente indicato all'atto della stipula del contratto di fornitura. Nel caso in cui il fornitore invii detta fattura ad un indirizzo diverso da quello comunicato formalmente all'atto della stipula del contratto di fornitura, i termini di pagamento decorreranno dalla data di ricezione della fattura redatta con l'esatto recapito.

c) il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui alla lettera a) precedente; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

d) ferme restando le precisazioni di cui sopra, il suddetto pagamento sarà vincolato al rilascio del D.U.R.C. da parte dei competenti Enti.

## **7. Interessi di mora**

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto dal d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 s.m.i.. Relativamente alle spese di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/2002 s.m.i. il Fornitore dovrà fornire alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, qualora la stessa ne faccia richiesta, il dettaglio della suddette spese.

## **8. Penali**

### **8.1. Difformità nella consegna dei buoni pasto**

a) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna dei buoni pasto come indicati nel par. 2.2 del presente capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari al 5% (cinqueper cento) dell'importo dei buoni pasto consegnati in ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

b) nel caso di errori nella composizione dei plichi contenenti i buoni pasto richiesti o nella spedizione dei buoni pasto, il Fornitore si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione della irregolarità rilevata dall'Amministrazione, senza addebito di costi aggiuntivi, pena l'applicazione di una penale, a favore dell'Amministrazione, pari al 5% del valore dei buoni pasto oggetto della consegna, rispetto alla quale è stato contestato l'errore, per ogni giorno di ritardo rispetto ai 5 giorni lavorativi previsti per la sostituzione della fornitura.

### **8.2. Difformità relative alle caratteristiche del buono pasto**

Per il mancato rispetto del periodo temporale di utilizzo e cioè della scadenza per la spendibilità del buono pasto da parte dei dipendenti, di cui al par. 3, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari al 10% dell'importo dei buoni pasto aventi scadenze difformi da quanto richiesto, salvo il risarcimento del maggior danno.

### **8.3. Difformità relative al convenzionamento**

a) per ogni esercizio in meno rispetto al numero degli esercizi convenzionati risultante nell'ultima versione degli elenchi inviati all'Amministrazione (rif. paragrafo 4.2 lett. a) e per ogni giorno di ritardo per il convenzionamento con lo/gli esercizio/i mancante/i, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), salvo il risarcimento del maggior danno.

b) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati al par. 4.2, lett. b) per la sostituzione di esercizi convenzionati che abbiano comunicato la disdetta dal convenzionamento, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari all'1 % del valore contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno.

### **8.4. Difformità riscontrate in fase di controllo**

a) per ogni giorno di ritardo relativo ai termini per eliminare le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio al regolare svolgimento del servizio di cui al paragrafo 5), l'Amministrazione si riserva di applicare una penale pari all'1% del valore contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno

N° Progressivo	UBICAZIONE					
	Regione	Sigla Provincia	Comune	Indirizzo	Cap	Zona Urbana di riferimento
1	LAZIO	RM	ROMA	VIA POMPEO MAGNO, 2	00192	CENTRALE
2	LAZIO	RM	ROMA	VIA CERNAIA, 1	00185	CENTRALE
3	LAZIO	RM	TIVOLI	VIA DEGLI STABILIMENTI, 5	00019	PERIFERICA
4	LAZIO	RM	TIVOLI	LARGO MARGUERITE YOURCENAR, 1	00019	PERIFERICA
5	LAZIO	RM	LICENZA	VIA LICENTINA	00026	EXTRA URBANA
6	LAZIO	RM	PALESTRINA	PIAZZA DELLA CORTINA	00036	SEMI CENTRALE
7	LAZIO	RM	NEMI	VIA DIANA,15	00040	EXTRA URBANA
8	LAZIO	LT	FORMIA	VIA VITRUVIO, 184	04023	CENTRALE
9	LAZIO	LT	SPERLONG A	VIA FLACCA KM 16,600	04029	EXTRA URBANA
10	LAZIO	LT	MINTURNO	VIA APPIA KM156	04026	PERIFERICA
11	LAZIO	FR	CASSINO	VIA CROCIFISSO	03043	PERIFERICA
12	LAZIO	LT	SABAUDIA	VIA CARLO ALBERTO,104	04016	CENTRALE